

# **COMUNE DI LUSIANA CONCO**



Provincia di Vicenza

# Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

- . Relazione tecnica
- . Piano di riassetto

## **COMUNE DI LUSIANA CONCO**



Provincia di Vicenza

Relazione tecnica sullo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie indirette di Etra Spa per l'esercizio 2022 (art. 20 del TUSP)

Si dà atto, di seguito, dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate da ETRA Spa, approvato dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza in data 05.12.2022, per la trasmissione ai Comuni soci.

#### PARTECIPAZIONI DETENUTE DA ETRA SPA

#### ETRA SPA detiene:

- 1) una quota di partecipazione pari al 49% del capitale sociale in **ETRA ENERGIA SRL**. La società, costituita in data 29.03.2007 ha come scopo prevalente la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme prodotta, acquistata e importata;
- 2) una quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale in AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL. La società, costituita in data 01.08.2005, ha tra i suoi scopi quello della realizzazione, dell'acquisto, dello sviluppo, della manutenzione, della gestione di servizi informativi, informatici e per la comunicazione;
- 3) una quota di partecipazione pari al 12,34 % del capitale sociale in **VIVERACQUA SCARL**. La società consortile, costituita in data 30.06.2011 tra gestori del servizio idrico integrato per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, ha tra le finalità principali quelle di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.

### ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE ADOTTATE PER L'ANNO 2022

Si segnala che il Consiglio di Sorveglianza di ETRA in data 06.12.2021, su proposta del Consiglio di gestione, nel deliberare la proposta di piano di razionalizzazione delle proprie partecipate, aveva determinato di **mantenere la partecipazione societaria detenute in tutte e 3 le società** partecipate.

In particolare, il Consiglio di Sorveglianza aveva valutato che:

- a) per ETRA ENERGIA SRL "Non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:
  - la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs 175/16 in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. a);
  - il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
  - la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
  - il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
  - negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett e);
  - non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)";
- b) per **ASI SRL** "Non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:
  - la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto produce servizi strumentali ad ETRA e agli altri enti pubblici soci della stessa (art. 20, co. 2, lett. a);
  - il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
  - la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici stru-mentali (art. 20, co. 2, lett. c);



# **COMUNE DI LUSIANA CONCO**



Provincia di Vicenza

- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)";
- c) per VIVERACQUA SRL che "la società svolge diversi servizi a favore delle società consorziate, tra cui quello di centrale di committenza. Può, quindi essere ricompresa nei casi indicati dall'art. 4, co 2 del d.lgs. 175/16 in cui è possibile per le pubbliche amministrazioni possedere partecipazioni dirette e indirette".

Conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di Sorveglianza in data 06.12.2021, nessuna azione di razionalizzazione è stata intrapresa con riferimento alle quote di partecipazione detenute da ETRA SPA in ETRA ENERGIA SRL, AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL e VIVERACQUA SCARL



### COMUNE DI LUSIANA CONCO



Provincia di Vicenza

<u>Piano di riassetto (per la razionalizzazione, fusione e soppressione) delle società partecipate direttamente o indirettamente dal Comune di Lusiana Conco per l'esercizio 2023 (art. 20 d.lgs. n. 175/2016)</u>

Visto lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione approvato nel 2021 per l'anno 2022, si formula la seguente proposta di piano di razionalizzazione delle società partecipate per l'anno 2023.

#### SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI LUSIANA CONCO

#### **ETRA SPA**

Si conferma la partecipazione in Etra Spa partecipata dal Comune di Lusiana Conco, alla quale gli ex Comuni di Lusiana e di Conco hanno affidato a suo tempo, in house, il servizio idrico integrato.

#### SOCIETA' PARTECIPATE DA ETRA SPA – PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Si dà atto, di seguito, della proposta di piano di riassetto delle società partecipate per l'anno 2023, approvata dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza in data 05.12.2022.

Non si segnalano novità di rilievo, intervenute nel corso del 2022, sull'assetto delle tre società partecipate da ETRA. Si ritiene, pertanto, non sussistere i presupposti in presenza dei quali, ai sensi dell'art. 20 co.2 del d.lgs. 175/2016, si rende necessario adottare un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle partecipazioni societarie. Conseguentemente, non appare sussistere alcun obbligo normativo che imponga di procedere alla dismissione delle tre partecipazioni.

Per completezza di analisi, si rileva, tuttavia che:

- 1) per ETRA ENERGIA SRL non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:
  - la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs 175/16 in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. a);
  - il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
  - la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
  - il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
  - negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett e);
  - non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)";



# **COMUNE DI LUSIANA CONCO**



Provincia di Vicenza

- 2) per ASI SRL non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:
  - la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto produce servizi strumentali ad ETRA e agli altri enti pubblici soci della stessa (art. 20, co. 2, lett. a);
  - il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
  - la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici stru-mentali (art. 20, co. 2, lett. c);
  - il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
  - negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett e);
  - non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)";
- 3) che VIVERACQUA SCARL continua a rivestire un ruolo strategico rispetto alle attività istituzionali dei gestori del servizio idrico integrato consorziati, ai fini della creazione di sinergie, della ottimizzazione dei costi di gestione, nonché del miglioramento dei servizi erogati. Inoltre, la partecipazione detenuta risulta conforme agli indici di cui all'art. 20 del decreto richiamato, con le precisazioni che seguono:
  - quanto al rapporto tra il numero di dipendenti e quello degli amministratori, si segnala che ad oggi i lavoratori in forze alla società sono n. 3, oltre a n. 3 lavoratori che prestano la propria attività in distacco, a fronte di n. 3 Consiglieri di Amministrazione;
  - quanto al fatturato medio, il valore della produzione annuale medio del triennio 2019-2021 supera il milione di euro.